

COMUNE DI VALLEROTONDA

(Provincia di Frosinone)



Telef. e fax 0776-587001

Cod.Fisc. 81000050609 C/C 13013032

ORDINANZA

N.ro 4 del 20/03/2020

IL SINDACO

VISTO l'art. 32 della Costituzione; **VISTO** il D.Lgs. n.267/2000; **VISTO** lo Statuto Comunale; **VISTO** l'art.50 d.lgs. D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267; **VISTO** il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all'art.117 (Interventi d'urgenza), prevede che *“In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale....”*;

VISTE le ordinanze del Ministro della Salute del 25 e del 30 gennaio e del 21 febbraio 2020;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTI i Decreti Legge n.6 del 23 febbraio 2020, n.9 del 2 marzo 2020 e n.14 del 9 marzo 2020;

VISTI i D.P.C.M. del 23 e del 25 febbraio 2020, del 1, 4, 8, 9 e 11 marzo 2020;

VISTE le ordinanze del Presidente della Regione Lazio n. Z00002 del 26 febbraio, n. Z00003 del 6 marzo, n. Z00004 dell'8 marzo, n.Z00005 del 9 marzo, n. Z00006 del 10 marzo, n. Z00007 del 12 marzo, n. Z00008 del 13 marzo, n. Z00009 del 17 marzo, n. Z00010 del 17 marzo e n. Z00011 del 18 marzo 2020;

PRESO ATTO dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, dell'incremento dei casi sia sul territorio nazionale che su quello regionale;

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della salute pubblica;

VALUTATA L'ESIGENZA, pertanto, di intervenire a migliore precisazione delle misure di carattere straordinario finalizzate a fronteggiare l'emergenza sanitaria che si sta determinando;

ORDINA

ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica:

1) Le attività commerciali di cui all'allegato 1, del D.P.C.M. 11 marzo 2020, ad eccezione delle farmacie e delle parafarmacie, osservano il seguente orario di apertura al pubblico: **dalle ore 8:30 alle ore 19:00 con decorrenza immediata e fino al 5 aprile 2020**, salvo nuovo provvedimento. **Nelle domeniche e nei giorni festivi** le attività commerciali di cui all'Allegato 1 del D.P.C.M. 11 marzo 2020, ad eccezione delle farmacie, osservano il seguente orario di apertura al pubblico, **dalle ore 08:30 alle ore 15:00 con decorrenza immediata e fino al 5 aprile 2020**, salvo nuovo provvedimento.

2) I gestori delle attività di cui al punto precedente devono comunque garantire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, garantendo ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro, tra i visitatori, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. Garantire e incentivare le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, adottando protocolli interni di sicurezza e ricorrendo a qualsiasi dispositivo utile a limitare le forme di contagio.

La presente ordinanza ha validità fino al 5 aprile 2020, salvo nuovo provvedimento.



IL SINDACO
(Ing. Giovanni Di Meo)